



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 19.28.2/2019

Allegati:

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 6067]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società Gasdotti Italia S.p.A.
(sviluppo@pec.sgispa.com)

Oggetto:

PROVINCIA DI FOGGIA: (Comuni di Foggia, Lucera, San Severo, Apricena, San Paolo di Civitate) Gasdotto "Lucera-San Paolo di Civitate" DN 300 (12"), DP 75 bar e opere connesse.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società Gasdotti Italia S.p.A.

Osservazioni del MiC ai sensi dell'art. 19, co. 4 e 8 del D. lgs. 152/2006.

e. p. o.

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 6067]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.
Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


13/09/2021

In riferimento al progetto in argomento e a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006), presentata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. con nota prot. n. COST/DTi/IAI/2021/0309 del 20/04/2021, da parte del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 51155 del 13/05/2021, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 17107 del 19/05/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, **si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia che la Società Gasdotti Italia S.p.A. con nota prot. n. COST/DTi/IAI/2021/0309 del 20/04/2021 ha presentato al Ministero della transizione ecologica – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – l'istanza (allegata) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 (come in ultimo riformato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 50, co. 1, lett. f).**

Il Ministero della transizione ecologica, dopo aver richiesto alla Società proponente di perfezionare gli atti (con nota prot. 48259/MATTM del 06/05/2021) con nota prot. n. 51155 del 13/05/2021 (allegata), vista la vigente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando, nel contempo, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet (ai sensi del co. 3 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale, comprensivo dei suoi allegati, al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 13/05/2021 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – **scadenza 27/06/2021**).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7869/11479>

Si deve, altresì, rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP che ENURA S.p.A., con l'istanza del 20/04/2021, ha dichiarato che è stato individuato, nel distretto storico-culturale della Capitanata a nord di Foggia, il tracciato ottimale che, con le bretelle di collegamento ai punti di prelievo e immissione, permetterà di soddisfare la maggiore densità di domanda potenziale. Il progetto attraversa il territorio di cinque comuni, per una lunghezza complessiva di circa 93 km (circa 70 km di linea e circa 23 km in totale di bretelle) e non prevede opere di dismissione e/o rimozione di metanodotti esistenti. Nel dettaglio l'opera è costituita dai seguenti tratti di progettazione e realizzazione:

- Tratto 1: Lucera-Foggia, DN 300 (12"), DP 75 bar di circa 20 km;
- Tratto 2: Foggia San Severo, DN 300 (12"), DP 75 bar di circa 11 km;
- Tratto 3: San Severo-Apricena, DN 300 (12"), DP 75 bar di circa 20 km;
- Tratto 4: Apricena-San Paolo Di Civitate, DN 300 (12"), DP 75 bar di circa 19 km;
- Bretella 1: in comune di Foggia, DN 100 (4"), DP 75 bar di circa 9 km;
- Bretella 2: in comune di San Severo, DN 100 (4"), DP 75 bar di circa 7 km;
- Bretella 3: in comune di Apricena, DN 100 (4"), DP 75 bar di circa 7 km.

Nello Studio preliminare ambientale si specifica che i tratti di metanodotto interferiscono con le aree vincolate ex lege ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) del D. lgs. 42/2004, mentre nessuna opera fuori terra è localizzata in area vincolata ai sensi del D. lgs. 42/2004 e per queste ultime sono previsti appositi mascheramenti che ne limitano l'impatto visivo. Sono anche evidenziate, per ciascun tratto di metanodotto, le interferenze con gli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR, nonché con la rete dei tratturi presenti nelle aree di progetto ed è valutata la compatibilità del progetto con la disciplina contenuta nelle NTA del PPTR.

Lo Studio preliminare ambientale contiene anche l'analisi delle interferenze del progetto con le aree olivate, (completata con specifiche cartografie) alcune delle quali contengono ulivi con caratteristiche equiparate a quelli monumentali, che risultano interferiti dalla pista di lavoro ottimizzata (ridotta a 12 m).

Per le valutazioni di carattere archeologico si rinvia oltre che allo Studio preliminare ambientale (cfr. pg. 123-140), anche alla specifica documentazione pubblicata sul sito del Ministero della transizione ecologica sopra indicato.

Considerato che questa Direzione generale ABAP dovrà trasmettere al Ministero della transizione ecologica, nei termini sopra indicati, le proprie osservazioni in merito ai potenziali impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio dell'intervento in questione, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, a questa Direzione Generale ABAP (Servizio II, e Servizio V) le proprie valutazioni indicando se il progetto proposto produce potenziali impatti significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio tanto da dover essere assoggettato a VIA. Tali osservazioni dovranno essere opportunamente argomentate e motivate.

Qualora codesta Soprintendenza ABAP ritenga che il progetto proposto non sia da assoggettare a VIA potrà, ai sensi del co. 8 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006, specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi da proporre al Ministero della transizione ecologica.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere trasmesso a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Al Servizio II di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e

periferici”.

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione delle osservazioni di questo Ministero, ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. n. 152/2006, al Ministero della transizione ecologica.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi >.

Considerato che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 6491 del 09/07/2021, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, acquisita agli atti in data 19/05/2021 prot. 4503, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione presente sulla piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi, per quanto di competenza, comunica quanto segue.

L'intervento riguarda la costruzione di un nuovo metanodotto DN 300 e opere connesse che intercetta i territori comunali di Foggia, Lucera, San Severo, Apricena e San Paolo di Civitate, suddiviso in 4 tratti e 3 bretelle per una lunghezza complessiva di circa 85 km

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO:

Beni paesaggistici

L'intervento non interessa aree tutelate ai sensi degli artt. 136 del D.Lgs. 42/2004.

L'intervento interessa aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004. Di seguito si riportano elencati i diversi tratti del metanodotto con l'attraversamento dei rispettivi corsi d'acqua:

- TRATTO 1 Lucera-Foggia: Torrente Vulgano;
- TRATTO 2 Foggia-San Severo: Torrente Salsola;
- TRATTO 3 San Severo-Apricena: Canale Triolo, Canale Venolo, Torrente Radicosa, Torrente Candelaro;
- TRATTO 4 Apricena-San Paolo Civitate: Canale Tonnoniro, Vallone del Roverello, Canale Staina, Fiume Fortore;
- BRETELLA N. 1 in Comune di Foggia: Torrente Celone;
- BRETELLA N. 2 in Comune di San Severo: Torrente Triolo;
- BRETELLA N. 3 in Comune di Apricena: Torrente Santa Lucia (ex Canale San Martino);

Ulteriori beni tutelati.

L'intervento interessa ulteriori contesti paesaggistici (UCP) tutelati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, c. 1, lett. e) del Dlgs 42/04). Di seguito si riportano elencati i diversi tratti del metanodotto con l'interferenza dei rispettivi UCP:

- TRATTO 1 Lucera-Foggia: Cono visuale castello di Lucera, Strada a valenza paesaggistica, Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R., Componenti culturali e insediative e relativa area di rispetto, Componenti idrologiche;
- TRATTO 2 Foggia-San Severo: Componenti idrologiche; Componenti culturali e insediative e relativa area di rispetto, Paesaggi rurali;
- TRATTO 3 San Severo-Apricena: Paesaggi rurali, Componenti idrologiche, Componenti culturali e



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- insediative e relativa area di rispetto, Strada a valenza paesaggistica, Formazioni arbustive in evoluzione naturale;*
- *TRATTO 4 Apricena-San Paolo Civitate: Vincolo idrogeologico, Formazioni arbustive in evoluzione naturale, Paesaggi rurali, Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R., Componenti culturali e insediative e relativa area di rispetto, Strada a valenza paesaggistica, Versanti;*
- *BRETELLA N. 1 in Comune di Foggia: Componenti culturali e insediative e relativa area di rispetto, Componenti idrologiche;*
- *BRETELLA N. 2 in Comune di San Severo: Paesaggi rurali, Componenti culturali e insediative e relativa area di rispetto, Strada a valenza paesaggistica, Componenti idrologiche;*
- *BRETELLA N. 3 in Comune di Apricena: Componenti idrologiche, Strada a valenza paesaggistica, Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.;*

Strumento di pianificazione paesaggistica vigente:

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R.P. n. 176 del 16 febbraio 2015 con le seguenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) in riferimento agli ambiti tutelati interferenti con l'area d'intervento:

- Art. 46 Prescrizioni per Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche*
- Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.;*
- Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti";*
- Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche;*
- Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche;*
- Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale";*
- Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative;*
- Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative;*
- Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa;*
- Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali ed insediative;*
- Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali;*
- Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi.*

Beni architettonici: *il tracciato del metanodotto non interferisce con beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.*

Beni archeologici: *il tracciato del metanodotto interferisce con la rete tratturale sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 22/12/1983. Di seguito si riportano elencati i diversi tratti del metanodotto con l'interferenza dei rispettivi percorsi tratturali:*

- *TRATTO 1 Lucera-Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Regio Tratturo n. 5 "Celano-Foggia" in località Posticchio Seggio/Masseria Martelli;*
- *TRATTO 1 Lucera-Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Regio Tratturo n. 1 "L'Aquila-Foggia" in località Cantore/Masseria Lo Muzio;*
- *TRATTO 2 Foggia-San Severo: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Tratturello n. 49 "Motta-Villanova" in località La Motta;*
- *TRATTO 3 San Severo-Apricena: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il*

Tratturello n. 87 "Ratino-Casone" in località Zanotti, distante circa 300 m dal Regio Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia" e interferente con il Regio Braccio n. 10 "Nunziatella-Stignano" in località Tabanaro/Radicosella;

- TRATTO 4 Apricena-San Paolo Civitate: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Regio Tratturo n. 1 "Aquila-Foggia" in località C. S. Raffaele;
- BRETELLA N. 1 in Comune di Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Tratturello n. 86 "Foggia-Sannicandro" in località Posta Poppi;
- BRETELLA N. 1 in Comune di Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Tratturello n. 48 "Foggia-Ciccallento" in località Podere Fredella n.1;
- BRETELLA N. 2 in Comune di San Severo: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il Tratturello n. 86 "Foggia-Sannicandro" in località Predicatella;

Esaminata la documentazione e considerata la vincolistica su menzionata, si rilevano le seguenti interferenze in contrasto con le NTA del PPTR:

Beni paesaggistici, impatti:

TRATTO 1 Lucera-Foggia: il tracciato del gasdotto, tra il km 5,00 e il km 6,00, va ad intercettare un'area caratterizzata dalla presenza di ulivi adulti che, seppure non ricompresi nell'elenco degli "ulivi monumentali" è in grado di modificare dal punto di vista percettivo l'assetto dei luoghi;

TRATTO 3 Foggia-San Severo: interferenza con un oliveto al km 2; attraversamento di "ulivi adulti con diametro 70/100 cm" dal km 4,00 al km 5,8 e dal km 6,5 al km 7,0; km 9,50 al km 15,00; km. 16,00 con possibile modifica percettiva dell'assetto dei luoghi;

TRATTO 2: ricade negli UCP Paesaggi Rurali, ed è prevista la rimozione di oliveti, in contrasto con l'art. 83 delle NTA del PTPR, per cui sono considerati non ammissibili gli interventi che comportano la "a1) compromissione degli elementi antropici... caratterizzanti il paesaggio agrario ... della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati".

Per quanto riguarda invece i beni paesaggistici tutelati ex lege, quali fiumi, torrenti ed aree di rispetto, si rileva che molti attraversamenti sono previsti con scavo a sezione aperta. Ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PPTR sono considerati non ammissibili gli interventi che comportano la "a10) realizzazione di gasdotti [...] sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati [...] utilizzando tecniche non invasive [...]".

Infine, i suddetti interventi sono considerati non ammissibili anche dall'art. 81 delle NTA per quanto riguarda l'interferenza con le aree della stratificazione insediativa, quale la rete tratturale.

Beni archeologici, Impatti verificati:

I contesti di intervento, com'è evidente dalla documentazione cartografica portata a corredo della relazione archeologica, sono interessati da evidenze di interesse storico-archeologico documentate dalle indagini condotte nell'ambito di redazione della Viarch e/o già note. Le aree sono, dunque, direttamente interessate dai seguenti beni archeologici, determinando un impatto verificato tra questi e le opere in progetto:

- TRATTO 1 Lucera-Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con un'area di dispersione di materiali di età romana (UT_LU1) in località Cruste; una fattoria di età romana (sito LU1) in località Mezzanelle, nota da fotointerpretazione (CBC FGBIS002043) e confermata dalle ricognizioni territoriali (UT_LU2); un villaggio neolitico (sito LU6) in località Posta di Colle, noto da bibliografia, fotointerpretazione e ricognizione (CBC FGBIS000266) e confermato dalle ricognizioni territoriali (UT_LU3);
- TRATTO 3 San Severo-Apricena: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con

- un'area di dispersione di materiali di età romana (UT_SS1) in località Amendola e con un villaggio neolitico (sito SS14) in località Orsello, noto da fotointerpretazione (CBC FGBIS002457);
- TRATTO 4 Apricena-San Paolo Civitate: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con aree di dispersione di materiali (UT_SP4, UT_SP3, UT_SP2) rispettivamente in località Valle del Rovello, Boschetto e Rovello;
 - BRETELLA 1 in Comune di Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il villaggio neolitico (FG02) in località Passo di Corvo Il noto da fotointerpretazione e ricognizione sul campo (CBC FGBIS002239);
 - BRETELLA 1 in Comune di Foggia: l'area interessata dal progetto risulta direttamente interferente con il villaggio neolitico (FG02) in località Masseria Donadone noto da fotointerpretazione e ricognizione sul campo (CBC FGBIS002632);

Beni archeologici, Impatti potenziali

Nei contesti territoriali interessati dall'intervento ricade una densa serie di aree a rischio archeologico, note e perimetrare dalla Carta dei Beni Culturali e dal PPTR della Regione Puglia, distanti tra i 100 e i 300 m rispetto alle aree di intervento. Si riscontrano, inoltre, ulteriori evidenze di interesse storico-archeologico a distanza inferiore a 100 m alle aree interessate dalle opere in progetto, determinando un impatto potenziale tra queste e i seguenti beni archeologici:

- TRATTO 1 Lucera-Foggia: l'area interessata dal progetto risulta prossima a un villaggio neolitico (sito LU4) in località Seggio Curati, noto da bibliografia, fotointerpretazione e ricognizione (CBC FGBIS000287);
- TRATTO 2 Foggia-San Severo: l'area interessata dal progetto risulta prossima a un'area di dispersione di frammenti interpretabili come fattoria di età romana (sito FG8) in località Borgo Duanera La Rocca, noto da ricognizione (CBC FGBIS002373);
- TRATTO 3 San Severo-Apricena: l'area interessata dal progetto risulta prossima a un villaggio neolitico (sito SS5) in località Masseria Russi, noto da fotointerpretazione (CBC FGBIS002154);
- TRATTO 4 Apricena-San Paolo Civitate: l'area interessata dal progetto risulta prossima a un villaggio neolitico (sito SS67) in località Sant'Antonio da Capo, noto da fotointerpretazione (CBC FGBIS002422);
- BRETELLA 1- in Comune di Foggia: l'area interessata dal progetto risulta prossima all'insediamento pluristratificato di Arpi (sito FG1) in località Arpi, noto da fotointerpretazione, ricognizioni e scavi stratigrafici (CBC diversi codici di riferimento);

Per quanto sopra premesso e per quanto di propria competenza, questo Ufficio, ritiene che il progetto esaminato per la notevole lunghezza del tracciato e per la diversità ed ampiezza dei contesti territoriali attraversati sia da assoggettarsi a VIA al fine approfondire e valutare l'effettivo impatto sul patrimonio culturale inteso sia nelle sue componenti paesaggistiche che archeologiche >;

considerato che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot. n. 30000 del 10/09/2021, comunicando quanto segue:

< Si fa seguito alla nota prot. 0017107-P del 19.05.2021, con al quale codesto Servizio ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") valutazioni riguardo la opportunità di sottoporre il progetto in esame alla procedura di VIA, nonché alla nota prot. 6491 del 09.07.2021 con la quale il citato Ufficio territoriale ha trasmesso il proprio parere.

Esaminata la documentazione di progetto con particolare riguardo agli elaborati relativi alle problematiche archeologiche, lo scrivente Servizio, sentito per le vie brevi il funzionario responsabile dell'istruttoria archeologica, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Si ritiene che la corposa documentazione archeologica prodotta dalla Società Gasdotti Italia S.p.A., pubblicata sul sito del MiTE (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7869/11479>), sia sufficiente a valutare il potenziale archeologico dell'area oggetto degli interventi e, di conseguenza, si ritiene non necessario, per quanto di stretta competenza archeologica, sottoporre il progetto alla procedura di VIA, a condizione che sia tempestivamente attivata la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, commi 8 e ss.

Pertanto la Soprintendenza potrà dettare le necessarie prescrizioni ovvero procedere all'accordo finalizzato a "disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici" del proponente di cui al comma 14 del citato articolo.

In particolare la Proponente dovrà:

- Stilare un progetto di scavo da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza;
- Affidare i lavori di scavo a ditte archeologiche o professionisti qualificati, secondo quanto previsto dal DM 244/2019, i cui curricula devono essere sottoposti alla Soprintendenza per approvazione;
- Redigere e consegnare la documentazione di scavo secondo le specifiche fornite dalla Soprintendenza;
- Procedere, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, alle eventuali varianti progettuali necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico in subsidenza >;

considerato che il progetto di cui trattasi è localizzato nel distretto storico-culturale della Capitanata a nord di Foggia, e attraversa cinque comuni quali Lucera, Foggia, San Severo, Apricena e San Paolo Civitate, per una lunghezza complessiva di circa 92 Km (70 Km di linea e circa 22 Km in totale di bretelle);

considerato che, per quanto attiene ai beni paesaggistici, l'intervento interferisce con le aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) per l'attraversamento di fiumi, torrenti e corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto, e lett. m) per l'attraversamento del metanodotto di alcuni tratturi, tutelati quali beni archeologici vincolati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004;

considerato che il Piano paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) prevede per tali aree specifiche prescrizioni d'uso, così come anche, per gli ulteriori contesti paesaggistici-UCP (paesaggi rurali, formazioni arbustive in evoluzione naturale, aree di rispetto delle componenti culturali, strade a valenza paesaggistica, reticolo idrografico di connessione della RER, con visuali), interferiti dall'intervento, sono stabilite le relative misure di salvaguardia;

considerato, comunque, che l'art. 91 "Accertamento di compatibilità paesaggistica" delle NTA del PPTR, previsto per gli interventi, al co. 12 stabilisce che "Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica [prevista per interventi che comportino modifiche dello stato dei luoghi degli UCP], gli interventi (...) che prevedano esclusivamente nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- Il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra (...); e che, pertanto, i tratti di metanodotto in contrasto con la specifica disciplina degli UCP interferiti, possono essere realizzati alle condizioni sopra indicate;

considerato che il proponente ha effettuato uno studio approfondito in merito alle aree interessate dal gasdotto specificando, in particolare, che l'intervento proposto attraversa numerose aree olivetate, nelle quali, sebbene non siano presenti olivi monumentali censiti nell'elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, risultano comunque interferiti olivi secolari aventi carattere di monumentalità (con diametro superiore a 70 cm), nonché olivi adulti (diametro superiore a 30 cm,

ma inferiore a 70 cm) e olivi giovani (diametro inferiore a 30 cm., come di seguito indicato (cfr. pg. 355 dello Studio preliminare ambientale – Sezione III – Quadro di riferimento ambientale):

Metanodotto	Olivi giovani	Olivi adulti	Olivi secolari assimilabili a monumentali	TOTALE	
Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate – Tratto Lucera – Foggia (tratto 1), DN 300 (12"), DP 75 bar	5	94	0	99	
Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate – Tratto San Severo – Apricena (tratto 3), DN 300 (12"), DP 75 bar	331	995	131	1.457	
Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate – Tratto Apricena – San Paolo di Civitate (tratto 4), DN 300 (12"), DP 75 bar	287	110	0	397	
Bretella 1, DN 100 (4"), DP 75 bar	10	3	0	13	
Bretella 3, DN 100 (4"), DP 75 bar	0	3	0	3	
TOTALE	Numero	633	1.205	131	1.969
	% sul totale	32%	61%	7%	
SOTTOPOSTI A SALVAGUARDIA	Numero	-	1.205	131	1.336
	% sul totale	-	61%	7%	

Tabella 2-17 - Quadro riassuntivo degli olivi coinvolti




Figura 2-47 – Ripartizione olivi interessati, in base alla loro caratteristiche, per tutte le opere in progetto

considerato che lo Studio preliminare ambientale è stato accompagnato da ortofoto (“Ortofoto con olivi”) del territorio attraversato, dove sono stati indicati oltre al metanodotto di progetto, alla fascia di studio di 100 m dall’asse della condotta, alle aree impianti stacco terminale in progetto e quelli esistenti, agli attraversamenti in toc, anche le aree olivetate attraversate, differenziate per dimensione degli ulivi interferiti;

considerato che negli attraversamenti degli uliveti verrà adottata una fascia di lavoro ridotta a 12 m e che nello Studio preliminare ambientale si prevede, per tutti gli ulivi interferiti (tranne che per quelli giovani con diametro inferiore a 30 cm), di applicare i criteri definiti dalla Regione Puglia con Delibera n. 156 del 03/09/2013, nelle modalità di espanto, trasporto e reimpianto, mentre per gli oliveti giovani a normale gestione produttiva, il reimpianto, a opera ultimata, sarà a discrezione del proprietario al quale

verrà corrisposto un indennizzo per il reimpianto e la mancata produzione;

considerato che nello Studio preliminare ambientale la Società SGI propone interventi di ripristino dei soprassuoli agricoli e forestali al fine di *ristabilire le condizioni degli ecosistemi naturali presenti prima della realizzazione dei gasdotti* e fornisce una puntuale descrizione delle operazioni che saranno messe in atto una volta terminato il lavoro di posa della condotta;

considerato che nella quasi totalità degli attraversamenti dei corsi d'acqua e dei torrenti la proponente ha previsto lo scavo a cielo aperto (fatto salvo per l'attraversamento del torrente Candelaro, nella parte finale del Tratto 3, nel comune di Apricena, dove si prevede la metodologia spingitubo) per la posa in opera della condotta di progetto, indicando comunque interventi di ripristino geomorfologico e vegetazionale per le aree interferite;

ritenuto che la competente Soprintendenza ABAP, in sede di espressione del proprio parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, comma 5 del D. lgs. 42/2004, dovrà verificare la compatibilità dell'intervento di cui trattasi con i profili di tutela paesaggistica gravanti sulle aree vincolate *ex lege* e impartire specifiche prescrizioni tese a ridurre ulteriormente gli eventuali impatti sulla vegetazione ripariale presente in prossimità dei corsi d'acqua e torrenti attraversati dalla condotta di progetto, indicando i casi nei quali sarà necessario adottare metodologie trenchless;

ritenuto che lo Studio preliminare ambientale, insieme alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza presentata dalla S.G.I. S.p.A. ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152/2006, abbia fornito le necessarie descrizioni per comprendere i potenziali impatti significativi negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, così come anche confermato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, di questa Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio del 10/09/2021 sopra riportato;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "*... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...*" del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio espresso dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di

funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBACT, Min. Salute e Min. Lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

visto il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte –; viste le osservazioni endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e considerato il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; ritiene di non dover chiedere al Ministero della transizione ecologica, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura di VIA, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Resta fermo, per quanto di competenza di questo Ministero in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, che la **Società Gasdotti Italia S.p.A.**, prima dell'avvio di qualsivoglia opera del progetto di cui trattasi, deve acquisire tutti i pareri e/o le autorizzazioni previste dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione dei medesimi interventi.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. 42/2004, la **Società Gasdotti Italia S.p.A.**, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Prendere contatti con la competente Soprintendenza ABAP al fine di stilare un progetto di scavo da sottoporre all'approvazione della medesima Soprintendenza;
2. Affidare i lavori di scavo a ditte archeologiche o professionisti qualificati, secondo quanto previsto dal DM 244/2019, i cui curricula devono essere sottoposti alla Soprintendenza per approvazione;
3. Redigere e consegnare la documentazione di scavo secondo le specifiche fornite dalla Soprintendenza;
4. Procedere, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, alle eventuali varianti progettuali necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico in subsidenza;
5. Acquisire l'autorizzazione ex art. 21 del D. lgs. 42/2004, per i tratti di gasdotto che interferiscono con i tratturi vincolati con DM 22/12/1983.

Per quanto sopra si invita codesta **Soprintendenza ABAP** a voler attivare tempestivamente la procedura di cui all'art. 25, commi 8 e seguenti del D.lgs. 50/2016, valutando la possibilità di stipulare l'apposito accordo di cui al comma 14 del medesimo articolo.

Infine, ai sensi di quanto previsto dalla Parte III, *Beni paesaggistici*, del D.Lgs. 42/2004, la **Società Gasdotti Italia S.p.A S.p.A.** deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, conducendo, con la prescritta aggiornata *Relazione paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005, i necessari approfondimenti per la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere previste con tutti i livelli vincolistici e di tutela paesaggistici presenti nelle aree interessate dal progetto.


Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/6723.4566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)



IL Dirigente del Servizio
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it